



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 981

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 3 aprile 1997, n.7 e ss.mm. Interventi organizzativi relativi al Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste. Approvazione dell'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG).

Il giorno **23 Giugno 2017** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

come evidenziato nella note del Dirigente generale del Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste, prot. n. D334/2017/260270/4-2014-10 di data 10 maggio 2017 e prot. n. D334/2017/319246/1.7-2014-5 di data 8 giugno 2017, nell'ambito del Dipartimento si rendono necessarie alcune disposizioni organizzative funzionali ad assicurare una gestione più efficace del Sistema informativo agricolo (SIAP), accompagnando il processo di internalizzazione già avviato dalla Giunta provinciale, che prevede la costituzione, presso Informatica trentina e in raccordo con l'Agenzia provinciale per i pagamenti, di un'Unità tecnica specialistica dedicata.

Pertanto, in relazione alle note del Dirigente del Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste sopra citate, nonché ai successivi approfondimenti, si rappresenta la necessità di approvare alcuni interventi organizzativi presso il Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste stesso, come di seguito illustrato. In particolare, si propone di modificare, con decorrenza 1° luglio 2017, la declaratoria, integrandola con un'alinea, e la denominazione dell'Ufficio informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche in Ufficio Unità informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche, confermando l'incarico di sostituto direttore conferito al dott. Pierluigi Pugliano con deliberazione n. 1685 di data 6 ottobre 2015; si propone inoltre di incardinare l'Ufficio Unità informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche nell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), con decorrenza 1° luglio 2017.

Si propone altresì la modifica, con decorrenza 1° luglio 2017, della declaratoria dell'Ufficio Unità tecnica e di autorizzazione investimenti dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), confermando la preposizione del dott. Luca Sighel, direttore, fino alla scadenza dell'incarico precedentemente conferito.

Per quanto riguarda le fasce di graduazione delle strutture modificate sopra citate, si confermano le attuali fasce di graduazione.

Le declaratorie delle strutture sopra citate sono riportate nell'allegato A del presente provvedimento e pertanto si prende atto che l'atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1685 di data 6 ottobre 2015 viene modificato in conformità a quanto disposto con la presente deliberazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario quindi modificare l'Atto organizzativo dell'APPAG. In particolare, l'articolo 6, comma 2, recita:

Articolo 6

Struttura organizzativa e personale

2. L'APPAG si articola in:

- 1) Direzione, Affari generali e Settore Unità Sistema Informativo;
- 2) Unità Controllo Interno;
- 3) Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi;
- 4) Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti;
- 5) Unità di Esecuzione Pagamenti;

6) Unità di Contabilizzazione.

In seguito ai cambiamenti organizzativi sopraddeati, l'APPAG sarà costituita dalla Direzione, Affari generali e Settore Unità Sistema Informativo, dall'Ufficio Unità Controllo Interno, dall'Ufficio Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi, dall'Ufficio Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti, dall'Ufficio Unità di Esecuzione Pagamenti, dall'Ufficio Unità informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche, dall'Unità di contabilizzazione.

Il comma 2 dell'articolo 6 (Struttura organizzativa e personale) del vigente atto organizzativo dell'APPAG è pertanto sostituito dal seguente:

2. L'APPAG si articola in:

- 1) Direzione, Affari generali e Settore Unità Sistema Informativo;
- 2) Ufficio Unità Controllo Interno;
- 3) Ufficio Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi;
- 4) Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti
- 5) Ufficio Unità di Esecuzione Pagamenti;
- 6) Ufficio Unità informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche;
- 7) Unità di Contabilizzazione.

Il nuovo atto organizzativo dell'APPAG, che avrà decorrenza dal 1° luglio 2017, è riportato nell'allegato C del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n.7 e ss.mm.;
- vista la documentazione amministrativa citata in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza 1° luglio 2017, la declaratoria, integrandola con un'alinea, e la denominazione dell'Ufficio informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche in Ufficio Unità informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche, come descritto nell'allegato A del presente provvedimento, confermando l'attuale fascia di graduazione;
2. di incardinare, per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza 1° luglio 2017, l'Ufficio Unità informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche nell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG);
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza 1° luglio 2017, le modifiche all'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), come indicato nell'allegato B del presente provvedimento;
4. di approvare, con decorrenza 1° luglio 2017, il nuovo atto organizzativo dell'Agenzia

provinciale per i pagamenti (APPAG), come indicato nell'allegato C del presente provvedimento;

5. di confermare la preposizione all'Ufficio Unità informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche del dott. Pierluigi Pugliano, sostituto direttore, fino alla scadenza stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1685 di data 6 ottobre 2015;
6. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza 1° luglio 2017, la declaratoria dell'Ufficio Unità tecnica e di autorizzazione investimenti dell'Agenzia provinciale per i pagamenti, come descritto nell'allegato A del presente provvedimento, confermando l'attuale fascia di graduazione;
7. di confermare la preposizione all'Ufficio Unità tecnica e di autorizzazione investimenti dell'Agenzia provinciale per i pagamenti del dott. Luca Sighel, direttore, fino alla scadenza dell'incarico precedentemente conferito;
8. di dare atto che l'atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1685 di data 6 ottobre 2015 viene modificato in conformità a quanto disposto con la presente deliberazione;
9. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A): declaratorie

002 Allegato B): modifiche atto organizzativo

003 Allegato C): atto organizzativo APPAG

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE SOST.

Elena Garbari

Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste
Agenzia provinciale per i pagamenti
Unità tecnica e di autorizzazione investimenti

Declaratoria:

- cura la gestione degli aiuti di cui al Piano Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento, ad eccezione delle misure 211 e 214 degli aiuti a superficie e per unità di bestiame
- formula indirizzi di natura tecnica in ordine alla ammissibilità delle domande di competenza, alla relativa istruttoria tecnica e alle modalità gestionali finalizzate all'applicazione uniforme della normativa comunitaria e nazionale
- controlla l'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento
- emana i provvedimenti relativi all'autorizzazione dei pagamenti conformemente alla normativa comunitaria
- elabora gli atti per l'affidamento di funzioni di autorizzazione di pagamento delle domande di competenza, che non sono gestite direttamente dall'OP
- coordina i soggetti delegati o affidatari e ne verifica a campione le attività
- coordina il programma dei controlli a campione eseguendoli, se del caso, direttamente
- provvede al recupero delle somme indebitamente percepite e cura l'attività sanzionatoria di diretta competenza dell'Agenzia
- è competente nella gestione degli interventi delegati ad APPAG ai sensi dell'articolo 57, comma 6, della legge provinciale 4/2003 e le ulteriori attività e compiti di cui all'articolo 32, comma 3, della legge provinciale 3/2006 di seguito elencati
 - a) gestione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta provinciale, relativamente all'erogazione delle agevolazioni fiscali connesse al carburante agricolo
 - b) controllo e autorizzazione all'emissione dei libretti di richiesta di assegnazione di carburante agevolato per l'agricoltura da parte dei CAA

Unità informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche

Declaratoria:

- promuove l'adozione di politiche specifiche e di strategie che supportino la dirigenza nelle scelte di indirizzo e di servizio
- coordina lo sviluppo dell'architettura tecnologica dei servizi telematici per l'informazione, la comunicazione e l'innovazione organizzativa
- coordina le attività connesse alla progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo provinciale
- propone il piano per l'acquisizione di hardware; collabora con le competenti strutture provinciali per la parte telematica, in particolare con riferimento ai collegamenti in rete con i soggetti autorizzati
- coordina l'attività dell'unità operativa del Sistema Informativo Ambiente e Territorio della Provincia dedicata al settore agricolo
- provvede all'attività di collegamento con altri enti e istituzioni locali, con le Regioni e la Provincia autonoma di Bolzano, con gli organi centrali dello Stato, con gli enti e le istituzioni nazionali e comunitari in materia di sistemi informativi agricoli, di informatica e telematica per l'agricoltura
- cura gli aspetti gestionali dell'anagrafe provinciale delle aziende agricole di cui all'articolo 50 bis della legge provinciale 4/2003, ove sono raccolti i fascicoli aziendali di cui al D.P.R. 503/99, ivi compresi quelli relativi al sistema informativo

MODIFICAZIONI DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI (APPAG) DI CUI ALL'ARTICOLO 57 DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2003, N. 4 (SOSTEGNO DELL'ECONOMIA AGRICOLA, DISCIPLINA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DELLA CONTRASSEGNAZIONE DI PRODOTTI GENETICAMENTE NON MODIFICATI).

Art.6

Modificazione dell'articolo 6 delle disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)

2. L'APPAG si articola in:

- 1) Direzione, Affari generali e Settore Unità Sistema Informativo;
- 2) Ufficio Unità Controllo Interno;
- 3) Ufficio Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi;
- 4) Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti
- 5) Ufficio Unità di Esecuzione Pagamenti;
- 6) Ufficio Unità informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche;
- 7) Unità di Contabilizzazione.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI (APPAG) DI CUI ALL'ARTICOLO 57 DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2003, N. 4 (SOSTEGNO DELL'ECONOMIA AGRICOLA, DISCIPLINA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DELLA CONTRASSEGNAZIONE DI PRODOTTI GENETICAMENTE NON MODIFICATI).

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2003 n. 4 per la gestione delle erogazioni in agricoltura, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. L'APPAG adegua la propria organizzazione ai principi ed ai criteri previsti dal Regolamento (UE) n. 1306 del Consiglio di data 17 dicembre 2013, prevedendo in particolare la ripartizione dei compiti tra le diverse strutture organizzative, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato I del Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione di data 11 marzo 2014.
3. All'APPAG sono attribuite, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 907/2014, le funzioni di organismo pagatore della Provincia autonoma di Trento degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune.
4. All'APPAG sono attribuite le funzioni di cui all'art. 57, comma 6 della L.P. 4/2003 e le ulteriori attività e compiti di cui all'art 32, comma 3 della L.P. 3/2006.

Articolo 2

Funzioni

1. Ai fini di cui all'articolo 1, l'APPAG svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare al richiedente conformemente alla normativa comunitaria, compresi i controlli amministrativi e quelli da svolgere in loco;
 - b) esecuzione dei pagamenti per erogare l'importo autorizzato al richiedente o a un suo rappresentante;
 - c) contabilizzazione dei pagamenti per registrarli in formato elettronico nei conti dell'organismo riservati distintamente alle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili per il FEAGA, trimestrali per il FEASR e annuali per la Commissione. Nei conti vanno altresì registrati gli attivi finanziati dai suddetti Fondi, segnatamente per quanto concerne le scorte d'intervento, gli anticipi non liquidati, le cauzioni e i debitori;
 - d) raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea;
 - e) raccordo con il ministero competente e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa;
 - f) predisposizione di periodiche relazioni sull'andamento della gestione alla Giunta provinciale, all'AGEA e alla Commissione europea.
2. Ai sensi dell'art 57, comma 6 della L.P. 4/2003 e dell'art 32, comma 3 della L.P. 3/2006 all'APPAG sono attribuite le seguenti funzioni-attività:
 - a) gestione domande di aiuto/pagamento relative alle misure 10, 11, 13 del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 interventi finanziati con aiuti di stato aggiuntivi;
 - b) gestione relativa all'erogazione delle agevolazioni fiscali connesse al carburante agricolo;
 - c) gestione dell'anagrafe provinciale delle aziende agricole di cui all'art 50 bis della L.P. 4/2003 ove sono raccolti i fascicoli aziendali di cui al D.P.R. 503/99.

3. L'APPAG è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria - contabile, tecnica e operativa. Per quanto riguarda l'attività connessa al funzionamento è sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo della Giunta provinciale.

4. Per quanto riguarda l'attività specifica di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR, l'APPAG è sottoposta alla supervisione ed al potere sostitutivo previsti rispettivamente agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2007 (Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 885/2006, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori).

5. Ai sensi dell'articolo 32 e dell'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006, il Dipartimento di riferimento dell'APPAG è il Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste.

Articolo 3

Organi

1. Sono organi dell'APPAG:

- a) il dirigente;
- b) il revisore dei conti;

2. La carica di revisore dei conti non è compatibile, oltre che con quelle previste dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, con le cariche di consigliere regionale, di sindaco, assessore e consigliere comunale.

Articolo 4

Dirigente

1. All'APPAG è preposto un dirigente, nominato dalla Giunta provinciale, che lo individua tra il personale dipendente della Provincia con qualifica di dirigente, ovvero assunto a contratto secondo quanto previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). Nel primo caso l'incarico di dirigente è conferito ai sensi degli articoli 24 e 25 della medesima legge. A tale dirigente sono attribuite le funzioni di direttore dell'organismo pagatore.

2. Spettano al dirigente i compiti e i poteri di cui all'articolo 17 della legge provinciale n. 7 del 1997 e ssmm. Egli provvede inoltre direttamente a:

- a) adottare il piano delle attività di cui all'articolo 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità, il bilancio di previsione e le relative variazioni, il bilancio finanziario gestionale, nonché il conto consuntivo dell'APPAG;
- b) rilasciare la dichiarazione di gestione prevista dall'allegato I del Regolamento Delegato (UE) 907/2014 della Commissione;
- c) individuare le responsabilità e le competenze dei dipendenti, inclusa la fissazione di limiti finanziari;
- d) verificare l'adozione delle misure idonee ad evitare il rischio di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall'allegato I del Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 e dalle norme provinciali previste in materia di anticorruzione;
- e) autorizzare studi, ricerche, seminari, pubblicazioni, attività didattica e formazione riguardanti le attività e le funzioni svolte dall'APPAG;
- f) rappresentare l'APPAG nei rapporti istituzionali ed in particolare con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con l'Unione europea (UE), con l'AGEA, con la Società di Certificazione e con i soggetti convenzionati;
- g) individuare le strutture provinciali, gli enti e gli organismi esterni cui affidare o delegare funzioni dell'APPAG secondo quanto previsto dall'articolo 12;
- h) approvare i regolamenti e i manuali interni, i piani e i programmi, predisposti dalle articolazioni dell'APPAG;
- i) individuare le caratteristiche e i requisiti del sistema informativo dell'APPAG;
- j) attuare ogni altro adempimento affidato all'organismo pagatore dalla normativa comunitaria.

3. Il dirigente è responsabile dei risultati conseguiti in relazione al piano delle attività di cui all'articolo 8 e dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all'APPAG.

Articolo 5

Revisore dei conti

1. La gestione finanziaria, per quanto riguarda l'attività connessa al funzionamento dell'APPAG, è soggetta al riscontro di un revisore dei conti-La Giunta provinciale nomina il revisore dei conti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, lettera b), della [legge provinciale n. 3 del 2006](#) e di quanto previsto dalla [legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10](#) (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 - Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi) per la durata di cinque anni.

2. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione, l'assestamento ed il conto consuntivo. A detti atti è allegato un parere scritto.

3. Al revisore dei conti spetta un'indennità posta a carico del bilancio dell'APPAG La misura dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 32, comma 9 quater, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Allo stesso compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia.

Articolo 6

Struttura organizzativa e personale

1. L'APPAG è organizzata nel rispetto dei criteri previsti per il riconoscimento dell'organismo pagatore dal Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 e, in particolare:

- a) separazione delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, nonché costituzione di servizi di controllo interno e tecnico;
- b) ripartizione dei compiti tale da garantire che i dipendenti non svolgano contemporaneamente attività di autorizzazione, di pagamento o di contabilizzazione per le somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun dipendente svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo funzionario;
- c) adozione di un sistema di controllo che consenta di individuare le responsabilità e le competenze dei dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. L'APPAG si articola in:

- 1) Direzione, Affari generali e Settore Unità Sistema Informativo;
- 2) Ufficio Unità Controllo Interno;
- 3) Ufficio Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi;
- 4) Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti
- 5) Ufficio Unità di Esecuzione Pagamenti;
- 6) Ufficio Unità informatizzazione e sviluppo piattaforme informatiche;
- 7) Unità di Contabilizzazione.

3. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le articolazioni di cui al comma 2 organizzate in strutture di terzo livello e conferisce il relativo incarico di responsabile.

4. L'APPAG si avvale del personale della Provincia che lo gestisce attraverso le proprie strutture. In relazione a necessità contingenti, l'APPAG può avvalersi direttamente, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 1997 e ss.mm., di soggetti assunti con forme contrattuali flessibili. Al suddetto personale si continua ad applicare il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale della Provincia.

Articolo 7

Patrimonio e mezzi

1. L'APPAG si avvale dei beni e delle attrezzature assegnati dalla Giunta provinciale.
2. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i beni mobili e per le attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità.

Articolo 8

Piano delle attività e gestione economico-finanziaria

1. Il dirigente, limitatamente all'attività connessa al funzionamento, adotta il piano delle attività di cui all'articolo 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità che ha durata annuale.
2. Il piano delle attività individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento, le priorità degli interventi. Il piano delle attività è presentato alla Giunta provinciale entro il 31 dicembre di ciascun anno. Le risorse finanziarie per l'attuazione del piano delle attività corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo bilancio finanziario gestionale.
3. L'APPAG, in coerenza con il programma di attività e secondo le direttive della Giunta provinciale di cui all'articolo 11, comma 1, predispone il bilancio di previsione.
4. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione o di assestamento del bilancio il dirigente, se necessario, dispone l'adeguamento del piano delle attività mediante l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi in programma.
5. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta provinciale per l'approvazione unitamente al parere di cui all'articolo 5, comma 2, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
6. Per la gestione di cassa l'APPAG si avvale della banca titolare del servizio di tesoreria della Provincia.
7. L'APPAG adotta il controllo di gestione di cui all'articolo 20 della legge provinciale n. 7 del 1997 e ss.mm., secondo le direttive della Giunta provinciale di cui all'articolo 11, comma 1.

Articolo 9

Bilancio contabilità e certificazione

1. L'esercizio finanziario costituisce il termine di riferimento del sistema contabile, ha durata annuale. Esso:
 - a) inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto concerne la gestione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1, nonché per l'espletamento delle ulteriori funzioni ed attività di cui all'art. 2, comma 2.
 - b) inizia il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie del FEAGA e FEASR e dei relativi cofinanziamenti di cui all'articolo 10, comma 2.
2. Con riferimento all'attività connessa al funzionamento di cui al comma 1, lettera a), il bilancio preventivo dell'APPAG è adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente; il conto consuntivo è redatto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
3. Con riferimento alle attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR di cui al comma 1, lettera b), è adottato un bilancio formulato in termini finanziari di sola cassa.
4. Per le attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR il dirigente dell'APPAG adotta uno specifico regolamento di contabilità, tenuto conto in particolare dei principi di cui all'articolo 8 e seguenti del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014.
5. Per le finalità di cui alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali) l'APPAG fornisce alla struttura provinciale competente in materia di anagrafe degli interventi finanziari i dati previsti dall'articolo 3 della medesima legge e dalla relativa deliberazione della Giunta provinciale.

6. Per l'attività connessa al funzionamento trovano applicazione le disposizioni della legge provinciale n. 7 del 1979, così come modificata a seguito dei nuovi principi di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici.

7. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEAGA e del FEASR sono certificati ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014.

Articolo 10

Entrate e spese

1. Costituiscono entrate proprie dell'APPAG:

- a) le risorse finanziarie annualmente assegnate all'APPAG per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- b) le risorse assegnate dalla Provincia autonoma di Trento per le attività previste dall'art. 2 comma 2, destinate alla gestione delle domande di agevolazione;
- c) le risorse finanziarie destinate all'APPAG dall'Unione Europea o dall'AGEA per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore, nonché i rimborsi forfettari da parte del FEAGA e FEARS destinati al funzionamento della struttura;
- d) eventuali altre entrate di qualsiasi natura di competenza dell'APPAG.

2. Non costituiscono entrate proprie dell'APPAG e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale le risorse finanziarie assegnate all'Organismo pagatore dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Provincia e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, premio o contributo, cofinanziati ai sensi della normativa comunitaria.

3. Le somme derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale di cui al comma 2 sono gestite secondo modalità definite nel regolamento di contabilità di cui all'articolo 9, comma 4.

4. Per l'erogazione all'APPAG delle somme assegnate dalla Provincia, ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 9-bis della legge provinciale n. 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm.

5. Le spese per il personale provinciale assegnato all'APPAG sono assunte a carico del bilancio della Provincia.

Articolo 11

Poteri della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri previsti per il riconoscimento dell'organismo pagatore dal Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014, impartisce direttive e indirizzi all'APPAG, per le attività connesse al suo funzionamento, in particolare:

- a) per la definizione degli obiettivi di gestione individuati in relazione alle funzioni e attività stabilendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici;
- b) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- c) per la formazione dei bilanci di previsione ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e dell'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale il piano delle attività, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo.

Articolo 12

Affidamento di funzioni

1. L'APPAG, nei limiti e con le modalità previsti dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 e dal Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014, può avvalersi di strutture provinciali per l'esercizio delle proprie funzioni o delegare l'esercizio delle medesime ad organismi esterni, mantenendo in ogni caso in capo all'APPAG le funzioni di controllo.

2. L'attività è regolata da apposite convenzioni nel rispetto del Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 per quanto concerne la delega delle funzioni.

Articolo 13
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, limitatamente alle attività connesse al funzionamento dell'APPAG, si osservano le norme di cui alla legge provinciale n. 7 del 1997 e ss.mm., nonché alla legge n. 7 del 1979.
2. Il presente atto organizzativo sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Regione.